DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1974

relativa a una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/26 872 — S.H.V./Chevron)

(I testi in lingua olandese e francese sono i soli facenti fede)

(75/95/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 85 e 86,

visto il regolamento n. 17, del 6 febbraio 1962 (1), in particolare l'articolo 2,

vista la domanda di attestazione negativa e la notifica a titolo sussidiario, presentate il 21 dicembre 1970 dalla Steenkolen-Handelsvereeniging N.V. (in appresso denominata S.H.V.) con sede a Utrecht, e dalla Chevron Oil Europe Inc. (in appresso denominata Chevron) con sede nello Stato di Delaware (USA), con un ufficio centrale a New York (USA) e con un ufficio a Bruxelles,

visto che tale domanda aveva lo scopo di far constatare dalla Commissione che essa non ha motivo di intervenire, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato di Roma, nei confronti dell'accordo di cooperazione generale concluso fra le due summenzionate società il 22 ottobre 1969, modificato e completato il 24 dicembre 1969 e nuovamente modificato con lettera del 21 maggio 1973, nonché nei confronti degli accordi nazionali specifici presentati alla Commissione, che ne costituiscono l'applicazione,

vista la pubblicazione effettuata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17 nella Gazzetta ufficiale n. C 111 del 18 dicembre 1973, pagina 11,

visto il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti, emesso conformemente all'articolo 10 del regolamento n. 17 il 25 aprile 1974,

I

considerando che le disposizioni principali dell'accordo, quali risultano dall'attuale testo dell'accordo di cooperazione e dagli accordi che ne costituiscono l'applicazione, sono le seguenti :

— in conformità dell'accordo generale da esse concluso, le due società Chevron e S.H.V. hanno costituito, con quote di capitale uguali, e tramite una società finanziaria comune di diritto olandese denominata Calpam N.V., alcune filiali comuni, denominate anch'esse Calpam, che sono incaricate della distribuzione dei prodotti contemplati dall'accordo nel Belgio, nei Paesi Bassi, nel Lussemburgo, in Germania ed in Danimarca, paesi in cui Chevron e S.H.V. avevano fino a quel momento reti di distribuzione indipendenti ;

— le due società fondatrici hanno conferito alle Calpam, per una durata minima di 50 anni, le loro reti di distribuzione e tutti i corrispondenti attivi (impianti, materiale, ecc) ;

l'accordo di cooperazione generale e gli accordi specifici che hanno creato una società Calpam in ciascuno dei suddetti paesi, riguardano attualmente, tranne che per la Germania, i seguenti prodotti : cherosene, oli combustibili per riscaldamento, oli industriali, asfalto e prodotti petroliferi per il rifornimento delle navi (combustibili e lubrificanti) ;

considerando che per quanto riguarda la Germania, gli accordi si limitano per il momento ai prodotti petroliferi destinati al rifornimento delle navi ;

considerando che l'approvvigionamento delle filiali comuni Calpam viene effettuato, da parte delle varie filiali della Chevron, sulla base di contratti di approvvigionamento che non prevedono alcuna clausola di esclusività ;

considerando che per i prodotti petroliferi di cui sopra, distribuiti dalle filiali comuni, le società firmatarie dell'accordo si impegnano a non farsi concorrenza senza l'autorizzazione preventiva della controparte ;

Il prezzo dell'asfalto venduto dalle Calpam è fissato da Chevron.

considerando che, in seguito alla pubblicazione effettuata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento n. 17, la Commissione non ha ricevuto da terzi osservazioni tali da indurla a modificare la propria posizione ;

II

considerando che gli accordi di cui sopra determinano una modifica permanente delle strutture, in particolare di quelle dell'impresa S.H.V. ;

considerando che S.H.V. cessa di esistere nella sua qualità di acquirente indipendente sul mercato all'ingrosso dei prodotti petroliferi ;

considerando che S.H.V. e Chevron cessano di smerciare in proprio i prodotti che formano oggetto dell'accordo ;

(1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

considerando che la maggior parte degli aspetti dell'operazione inducono a ritenere che si tratta in realtà di un'integrazione di fatto delle attività di distribuzione dei citati prodotti di Chevron e di S.H.V. nella nuova struttura commerciale delle Calpam ;

considerando che l'attività delle Calpam è prevista fino al 31 dicembre 2019 ;

considerando che tale durata delle filiali comuni indica il carattere irreversibile del trasferimento alle Calpam degli elementi patrimoniali interessati dall'operazione ;

considerando che ne consegue per Chevron e per S.H.V. una vera e propria concentrazione fra ciascuna di esse e le loro filiali comuni, limitatamente al settore della distribuzione dei prodotti che formano oggetto dell'accordo ;

considerando che Chevron, con le sue filiali diverse dalle Calpam, continua a far parte di un gruppo petrolifero internazionale integrato che esercita attività di produzione di petrolio greggio, di raffinazione, di distribuzione, di petrochimica e di fabbricazione di concimi : la Standard Oil Company of California (SOCAL) ;

considerando che S.H.V., pur essendo associata con altre compagnie nella ricerca petrolifera, non possiede raffinerie e non costituisce un gruppo petrolifero ; che S.H.V. opera nel settore del commercio del carbone, dei magazzini a succursali multiple e dei trasporti ;

considerando che l'accordo di cooperazione non contiene alcuna clausola restrittiva della concorrenza fra Chevron e S.H.V. in settori diversi da quelli delle filiali comuni Calpam ;

considerando che, in materia di distribuzione dei prodotti considerati nell'accordo, Chevron e S.H.V. hanno deciso di non farsi concorrenza senza il preventivo consumo dell'altra parte ; che questa clausola fornisce a S.H.V. la garanzia che la cessione dei propri attivi alle filiali comuni non potrà cagionarle una perdita di valore degli stessi in conseguenza della concorrenza esercitata da Chevron nei riguardi delle filiali comuni ; che tale clausola non dà luogo a una restrizione sensibile della concorrenza se si tiene conto del fatto che nessun interesse industriale o commerciale di Chevron permette di supporre che questa società possa far concorrenza a imprese che le appartengono per metà, nonché del fatto che S.H.V. scompare in quanto impresa indispensabile dal mercato all'ingrosso dei prodotti petroliferi e non potrà verosimilmente ritornarci ;

considerando che l'analisi che precede non sarebbe modificata nell'eventualità che S.H.V., la quale dispone, in associazione con altre imprese, di permessi di ricerca nel Mare del Nord, pervenisse a detenere petrolio grezzo, poiché la libertà di S.H.V. di cedere tale grezzo a qualsiasi acquirente di sua scelta permane intatta ;

considerando che le società madri avevano previsto una clausola di non concorrenza per i prodotti petroliferi non distribuiti dalle Calpam, e precisamente i lubrificanti, il gasolio e le benzine per motori nel Benelux e in Danimarca ; che la Commissione ha ritenuto che questa clausola sia soggetta al divieto sancito dall'articolo 85, paragrafo 1 ; che le società madri hanno comunicato alla Commissione con lettera del 21 maggio 1973 che la clausola era stata soppressa nell'accordo di cooperazione ;

considerando che la fissazione da parte di Chevron dei prezzi dell'asfalto venduto dalle Calpam non costituisce una restrizione della concorrenza incompatibile con le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, in quanto gli asfalti erano venduti soltanto da Chevron ;

che, in tali circostanze, l'operazione non costituisce più infrazione all'articolo 85, paragrafo 1, e di conseguenza può essere rilasciata un'attestazione negativa in conformità dell'articolo 2 del regolamento n. 17 ;

considerando infine che le quote detenute da Chevron da un lato e da S.H.V. dall'altro, per i prodotti in causa, sul mercato di cui trattasi che costituisce una parte sostanziale del mercato comune, non attribuiscono ad alcuna delle due imprese una posizione dominante e che non occorre quindi esaminare l'operazione nel quadro dell'articolo 86,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Commissione non ha motivo, in base agli elementi a sua conoscenza, di intervenire ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la CEE nei confronti dell'accordo concluso il 22 ottobre 1969 tra la Steenkolen-Handelsvereeniging (S.H.V.) e Chevron Oil Europe Inc., modificato e completato il 24 dicembre 1969 e nuovamente modificato con lettera del 21 maggio 1973, né nei confronti degli accordi nazionali specifici presentati alla Commissione, che costituiscono l'applicazione dell'accordo principale.

Articolo 2

La società Steenkolen-Handelsvereeniging N.V., con sede a Utrecht, e la società Chevron Oil Europe Inc., ufficio di Bruxelles, 44, bvd du Jardin Botanique, sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI